

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1988

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALFONZI, TIBALDI e CASSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2008

Istituzione della «Giornata della memoria per le vittime del lavoro» e norme a favore della diffusione della cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Lo stillicidio pressoché quotidiano di morti sul lavoro ha avuto il suo momento emblematico con la strage avvenuta alla ThyssenKrupp di Torino, dove nella notte tra il 5 e 6 dicembre 2007 un'intera squadra di operai si è trovata coinvolta nel rogo della linea in cui lavoravano e sette di loro sono successivamente morti.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, orari e turni massacranti, innumerevoli ore di lavoro straordinario che si sommano al normale orario lavorativo sono le cause della tragedia di Torino.

La concorrenza tra imprese interamente realizzata sulla compressione del costo del lavoro (sia diretto che indiretto) che si sostanzia in bassi salari, riduzione dei diritti dei lavoratori, precarietà dell'impiego e impoverimento di competenze è la causa più generale dell'aumento dei rischi per la salute e l'integrità fisica in ambito lavorativo.

Il miglioramento dello stato di salute e la riduzione delle disuguaglianze costituisce, inoltre, una condizione rilevante dello sviluppo economico: oltre all'ingente costo umano determinato da infortuni, malattie professionali e morti, vi è un significativo costo economico, quantificato nella riduzione di 3 punti percentuali del Prodotto interno lordo.

Le concrete condizioni di lavoro a cui sono costretti i lavoratori nel nostro Paese ci pongono di fronte ad una vera emergenza sociale: secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel 2006 in Italia si sono registrati più di 1.300 morti, più di 1 milione di infortuni sono stati denunciati, mentre 200.000 almeno sarebbero quelli sommersi.

Numerose patologie, contratte da uomini e donne nel corso dell'attività lavorativa, sono scarsamente denunciate o non ancora riconosciute e non ancora tabellate dall'INAIL che quindi non le liquida.

La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro investe il tema della salute più ampiamente intesa, nella sua accezione più moderna: la salute come prevenzione e come benessere della persona. Quindi, come bilancio sociale complessivo e non come mero conto economico aziendale. Infatti, i fattori che determinano maggiormente il peso delle malattie nella società ed influenzano in modo significativo sulla salute della popolazione sono quelli socio-economici e lo stile di vita, con un'incidenza del 40-50 per cento.

Lo stile di vita dei singoli individui è oggi fortemente condizionato da altri fattori, tra i quali l'occupazione, il reddito, l'istruzione e la cultura.

La condizione socio-economica costituisce a sua volta un fattore determinante sullo stato di salute, tanto che le persone meno abbienti che svolgono un lavoro più pesante e faticoso sono quelle che si ammalano di più ed hanno una aspettativa di vita media significativamente inferiore.

È documentato che a lavori usuranti e dequalificati si associno minori sopravvivenze e che le modificazioni degli stili di vita svolgono un ruolo più importante degli interventi diagnostico-terapeutici nel favorire un prolungamento della sopravvivenza e un invecchiamento più sano.

È ancora insufficientemente indagato il ruolo dell'attività lavorativa nel condizionare un invecchiamento più o meno libero da disabilità e dipendenza.

Quindi, intervenire su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non solo rappresenta l'affermazione di un diritto - costituzionalmente riconosciuto con l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività - ad ottenere il miglior livello di salute possibile, ma incide direttamente sulle disuguaglianze sociali e sul grado di vivibilità della società.

Sviluppare la cultura della prevenzione del rischio e della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovere la ricerca attraverso studi epidemiologici mirati, valorizzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la partecipazione dei lavoratori, mettere al centro dell'attenzione gli aspetti organizzativi del lavoro, i carichi di lavoro e l'ergonomia rappresentano misure che concorrono al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita: con questi obiettivi possiamo onorare la memoria dei morti sul lavoro, non dimenticare, non lasciare nell'isolamento e nell'insignificanza lavoratori e lavoratrici.

L'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce che il giorno 6 dicembre di ogni anno, anniversario della strage alla fonderia ThyssenKrupp di Torino, venga istituita la «Giornata della memoria per le vittime del lavoro».

L'articolo 2 stabilisce, in attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, e nell'ambito

della giornata della memoria di cui all'articolo 1, che le istituzioni pubbliche presentano e pubblicizzano dati, rapporti, studi relativi alla salute e sicurezza del lavoro, nell'ambito di una Conferenza annuale sulla sicurezza del lavoro, al cui svolgimento collaborano anche gli enti locali e le Regioni interessate.

L'articolo 3 novella il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 123, stabilendo che nella giornata della memoria, di cui all'articolo 1, si svolgano le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva.

L'articolo 4 prevede lo svolgimento di assemblee dei lavoratori, almeno per due ore all'anno, per diffondere nei luoghi di lavoro la cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoro.

L'articolo 5 istituisce un Fondo per la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela e protezione della salute e sicurezza del lavoro, la cui dotazione annua viene determinata in 20 milioni di euro.

L'articolo 6 individua le risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 e al Fondo di cui all'articolo 5.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della «Giornata della memoria per le vittime del lavoro»)

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 6 dicembre di ogni anno, anniversario della strage alla fonderia ThyssenKrupp di Torino, quale «Giornata della memoria per le vittime del lavoro».

2. In occasione della ricorrenza di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche, di intesa con i soggetti che a vario titolo operano sul territorio nazionale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, promuovono e organizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, convegni, mostre e pubblicazioni da diffondere, nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di ricordare e commemorare tutte le vittime del lavoro.

Art. 2.

(Conferenza annuale sulla sicurezza del lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettere *i*), *l*), *o*) e *p*), della legge 3 agosto 2007, n. 123, nella Giornata della memoria di cui all'articolo 1, le istituzioni pubbliche presentano e pubblicizzano dati, rapporti, studi relativi alla salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alla dimensione territoriale e con riguardo anche alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, nell'ambito di una Conferenza annuale sulla sicurezza del lavoro al cui svolgimento

provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute, in collaborazione con gli enti locali e le regioni interessate.

Art. 3.

(Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in merito all'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

«4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma, su tutto il territorio nazionale, nella Giornata della memoria di cui all'articolo 1, di ogni anno».

Art. 4.

(Assemblee dei lavoratori per diffondere nei luoghi di lavoro la cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoro)

1. Al fine di diffondere ed affermare la cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoro, in ogni luogo di lavoro, a tutti i lavoratori ed a tutte le lavoratrici, dipendenti o parasubordinati, sono attribuite almeno due ore di assemblea all'anno, fatte salve condizioni di maggior favore previste da contratti di lavoro collettivi nazionali o aziendali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 5.

(Istituzione del Fondo per la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela e protezione della salute e sicurezza del lavoro)

1. Al fine di diffondere la cultura della prevenzione e della tutela e protezione della salute e sicurezza del lavoro, nonché per favorire l'adozione di strategie di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008. Al fine dello svolgimento di attività di ricerca e di studio per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sugli esiti a breve e medio termine degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché sui loro esiti a distanza, intervenuti dopo il pensionamento, hanno diritto di accedere al Fondo gli enti locali e le regioni.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in 2 milioni di euro, a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in 20 milioni di euro, a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

